

CERTIFICAZIONE DEL CONTENUTO DI RICICLATO/RECUPERATO/SOTTOPRODOTTO NEI PRODOTTI DA COSTRUZIONE

Il presente documento è stato approvato dalla Commissione Prodotto il 04/09/2020

0 GENERALITÀ

0.1 Storia

- Edizione 0 - 04/09/2020 – Schema di certificazione del contenuto di riciclato nei prodotti da costruzione

0.2 Documenti esterni di riferimento

- UNI/PdR 88 Requisiti di verifica del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto, presente nei prodotti
 - ISO 14021- Etichette e dichiarazioni ambientali - Asserzioni ambientali auto-dichiarate (etichettatura ambientale di Tipo II)
 - UNI EN ISO 14020 Etichette e dichiarazioni ambientali - Principi generali
 - UNI EN ISO 14025 Etichette e dichiarazioni ambientali - Dichiarazioni ambientali di Tipo III – Principi e procedure
 - UNI CEI EN ISO/IEC 17065 Valutazione della conformità - Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi
 - UNI CEI EN ISO/IEC 17020 Valutazione della conformità - Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni
 - UNI CEI EN ISO/IEC 17067 "Valutazione della conformità - Elementi fondamentali della certificazione di prodotto e linee guida per gli schemi di certificazione di prodotto" ottobre 2013
 - UNI EN ISO 9001 Sistemi di gestione per la qualità
 - UNI EN ISO 14001 Sistemi di gestione ambientale - Requisiti e guida per l'uso
- Per i documenti sopra riportati si faccia riferimento all'ultimo stato di aggiornamento

0.3 Documenti IGQ di riferimento

- Regolamento per la certificazione di prodotto - Edizione 10 - 1 maggio 2014
- Check-List QP026 – Edizione 0 – 25 luglio 2020

0.4 Definizioni

Per i termini riportati all'interno del presente schema ci si riferisca a quanto riportato nel capitolo 3 della UNI PdR 88:2020.

1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente schema certificativo definisce le condizioni da soddisfare e le modalità di verifica applicate da IGQ al fine del rilascio della certificazione del contenuto di materiale riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto dichiarato dall'organizzazione richiedente e in conformità a quanto previsto dalla UNI/PdR 88:2020.

Questo schema certificativo si applica ai prodotti indicati nel campo di applicazione della UNI PdR 88:2020 e quindi a tutti quelli indicati nei decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, già pubblicati e di futura pubblicazione, relativi ai criteri ambientali minimi (CAM), e/o indicati nel decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare delegato dall'art. 26 ter della Legge 28 giugno 2019 n. 58.

Il presente schema si applica in particolare alla valutazione del contenuto di materiale riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto nei prodotti realizzati in metalli, loro leghe e loro derivati inclusi i prodotti derivati dal ciclo di fabbricazione di tali metalli (esclusi gli imballaggi), destinati prevalentemente per essere utilizzati nei settori dell'edilizia, delle costruzioni ed arredo urbano.

Il presente documento si applica per la verifica del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto anche qualora il prodotto non sia direttamente immesso sul mercato dal fabbricante, ma da un distributore, importatore o da un rappresentante autorizzato. Le verifiche devono essere effettuate presso il sito produttivo ove ha luogo il processo di fabbricazione.

Il presente documento si applica altresì ai prodotti realizzati tramite assemblaggio/montaggio di elementi (materiali e prodotti diversi) come per esempio gli assemblaggi meccanici, la carpenteria metallica strutturale (acciaio alluminio ecc.) e gli elementi sagomati (gabbie d'armatura) di acciaio per cemento armato normale e precompresso

Il presente documento si applica ai prodotti immessi sul mercato nazionale, a prescindere che la fabbricazione del prodotto avvenga presso siti produttivi collocati in territorio extra nazionale o nazionale.

2 REQUISITI

La certificazione del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto nel prodotto finito si basa su quanto previsto dalla UNI/PdR 88:2020 oltre che sulla base dei concetti di calcolo tramite un bilancio di massa e di distinzione dei materiali coinvolti in tale calcolo, definiti dalla ISO 14021 come linea guida.

La certificazione di cui al presente schema è effettuata secondo quanto previsto dalla UNI CEI EN ISO/IEC 17067 per lo schema tipo 6 con le seguenti precisazioni:

- | | |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (I) Selezione | il "fabbricante" definisce il suo campo di attività inteso come processi produttivi e attività correlate alla fabbricazione di prodotti. Tale prodotto per cui si richiede il certificato di contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto, copre un determinato periodo di attività (media annuale o per periodi di tempo definiti). |
| (II) Determinazione delle caratteristiche: | è effettuata, mediante attività di valutazione documentale del bilancio di massa, la quantità di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto nel prodotto in accordo alle prescrizioni della ISO 14021. La distinzione d'origine dei materiali coinvolti nella produzione segue quanto definito nella UNI/PdR 88:2020; |
| (III) Riesame | esame delle evidenze di conformità ottenute durante la fase di determinazione, per stabilire se i requisiti specificati sono stati soddisfatti; |
| (IV) Decisione di certificazione | decisione di emissione della certificazione di contenuto di riciclato; |

(V) Attestazione

rilascio di un certificato del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto nel prodotto e del relativo marchio di certificazione di prodotto;

(VI) Sorveglianza

attività d'ispezione presso lo stabilimento, del sistema di produzione con cadenza almeno annuale e allo scadere della validità del certificato, è previsto che sia effettuato un audit durante il quale viene verificato il mantenimento delle condizioni di rilascio del certificato oltre a effettuare il ricalcolo del contenuto di riciclato per il periodo in essere.

Il rilascio della certificazione del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto nel prodotto non è soggetto all'obbligo che l'organizzazione richiedente sia in possesso di una certificazione del sistema di gestione per la qualità secondo ISO 9001.

3 PROCESSO DI VERIFICA

Poiché il contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto, non può essere valutato attraverso verifiche sperimentali, la verifica viene effettuata tramite un esame documentale, una verifica della tracciabilità del materiale in ingresso al processo produttivo, il monitoraggio dei quantitativi effettivamente impiegati nella produzione, la predisposizione di un adeguato sistema di calcolo del bilancio di massa dei materiali impiegati nella produzione oltre a un esame a campione sulla produzione per confermare le previsioni fatte dall'organizzazione.

4 ITER DI VERIFICA INIZIALE

In fase di verifica iniziale, l'organismo di certificazione procede ad una ispezione di verifica presso il sito produttivo designato dall'organizzazione oltre che presso il sito di recupero, nel caso in cui tale attività sia effettuata direttamente dall'organizzazione.

4.1 *Compiti dell'organizzazione*

All'atto della richiesta di offerta, l'organizzazione deve presentare domanda all'IGQ fornendo o rendendo disponibile la seguente documentazione e le seguenti informazioni:

- identificazione univoca dei prodotti per cui è fatta richiesta di certificazione, specificando la loro tipologia e, se già valutati, i valori dichiarati di contenuto e/o recuperato e/o sottoprodotto;
- dati dell'unità produttiva (nome, indirizzo, contatti);
- dati del sito di recupero e relative certificazioni del sistema di gestione ambientale o EMAS, ove l'attività sia realizzata dall'organizzazione;
- procedure di tracciabilità dei materiali in ingresso al processo produttivo. Tale identificazione deve rispettare le prescrizioni della normativa ambientale applicabile alla fabbricazione del prodotto oggetto di verifica (in accordo al paragrafo 5.2.3 della UNI/PdR 88:2020);
- procedura per la determinazione del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto, da cui si evinca come l'organizzazione tiene sotto controllo gli elementi che influenzano i valori dichiarati;
- elenco dei materiali coinvolti del processo di fabbricazione del prodotto in esame, distinti in:
 - materiale riciclato (con distinzione pre-consumer e post-consumer ove dichiarato);
 - materiale recuperato;
 - sottoprodotto;
 - materia prima con contenuti dichiarati di materiale riciclato (con distinzione pre-consumer e post-consumer ove dichiarato);

- materia prima con contenuti dichiarati di materiale recuperato;
 - materia prima con contenuti dichiarati di sottoprodotto;
 - materia prima vergine.
- ricette compositive e i relativi bilanci di massa predisposti dall'organizzazione per la determinazione dei valori di contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto, per ogni prodotto univocamente identificato oggetto di verifica
 - registrazioni di produzione e di autocontrollo del processo produttivo per i prodotti oggetto di certificazione

IGQ garantisce la riservatezza dal momento della ricezione della domanda e ad ogni passo del processo di certificazione, di sorveglianza e di rinnovo, tuttavia ogni informazione tecnica non pertinente potrà essere cancellata o oscurata dall'organizzazione qualora ritenga opportuno procedere in tale senso.

4.2 *Compiti di IGQ*

Sulla base dei documenti e informazioni ricevute dall'organizzazione, IGQ si accerta che:

- i prodotti per cui è fatta richiesta di certificazione siano univocamente identificati in accordo a quanto previsto dal paragrafo 5.2.1.1 della UNI/PdR 88:2020;
- i documenti di tracciabilità dei materiali coinvolti nel processo di fabbricazione del prodotto oggetto di certificazione siano adeguati e completi. In particolare, ove l'attività dell'organizzazione lo preveda, siano disponibili:
 - in caso di attività di recupero operata direttamente dall'organizzazione: autorizzazione al recupero (con definizione dei codici CER), formulari, Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD), registri di carico e scarico;
 - In caso di approvvigionamento di materiali con contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto: i contratti con i fornitori, documenti di trasporto e/o fatture, documentazione attestante i valori di contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto in accordo quanto definito al paragrafo 5.2.5.1. Per materiali approvvigionati da fornitori che effettuano essi stessi le operazioni di recupero e riciclo, la documentazione "End of Waste" e autorizzazione al recupero;
 - in caso di impiego di materiali qualificati come sottoprodotto, derivanti da residuo di lavorazione di un processo di fabbricazione e impiegati dal soggetto che li ha generati nello stesso o successivo processo di fabbricazione: la dichiarazione dell'organizzazione di qualifica del materiale come sottoprodotto, con riferimento di conformità al D. Lgs. 152/2006 Art. 184bis, comma 1 e DM 13 ottobre 2016 n.264;
 - in caso di impiego di materiali qualificati come sottoprodotto, utilizzati da soggetto diverso da quello che li ha generati: rapporti contrattuali con i fornitori, documenti di trasporto e/o fatture o scheda tecnica e dichiarazioni di conformità, come previsto dal DM 13 ottobre 2016 n.264.
- l'organizzazione abbia definito e applicato procedure per la determinazione del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto, da cui si chiarisce come sono tenuti sotto controllo tutti i parametri che influenzano i valori dichiarati dall'organizzazione;
- la metodologia impiegata nel calcolo del bilancio di massa per la determinazione dei valori di contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto risulti corretta e adeguata. L'organizzazione deve inoltre fornire evidenza dei calcoli eseguiti a partire dalla ricetta per ogni prodotto oggetto di certificazione. Per la determinazione dei contenuti di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto ci si riferisca al paragrafo 5.2.1.2 della UNI/PdR 88:2020;
- sia definito un autocontrollo del processo di produzione per la fabbrica oggetto di verifica, che risulti efficacemente attuato e mantenuto. Siano predisposte le registrazioni previste per il prodotto oggetto di verifica per il controllo del valore di contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto dichiarato dall'organizzazione, calcolato teoricamente e ottenuto dalle registrazioni sul processo di fabbricazione del prodotto oggetto di verifica

Completata la fase iniziale sarà premura di IGQ informare l'organizzazione riguardo:

- accettazione della domanda o, nel caso, esporre le ragioni del suo rifiuto;
- richiedere all'organizzazione eventuali ulteriori informazioni a sostegno della domanda;
- richiedere all'organizzazione il pagamento degli importi stabiliti.

5 VERIFICA INIZIALE DI CERTIFICAZIONE

Per poter avviare l'iter di verifica, all'atto della domanda l'organizzazione deve dimostrare di avere predisposto: le procedure di identificazione dei materiali, per il calcolo dei valori di contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto ed essere in grado di rendere disponibili le registrazioni effettuate sulla produzione dei prodotti per cui richiede all'organismo la certificazione relative a un periodo di riferimento definito. Tale periodo può essere concordato tra le parti, in funzione della tipologia di prodotto oggetto di verifica, tuttavia non può essere inferiore a 3 mesi.

L'attività di verifica iniziale, che prevede comunque una verifica presso l'unità produttiva, ha una durata che viene definita dall'organismo in base alle informazioni fornite dall'organizzazione. Tale verifica non può avere una durata inferiore a 0,5 giorni/uomo. La durata dell'attività viene definita in accordo a:

- tipologie dei prodotti per cui si fa richiesta di certificazione;
- numero di ricette predisposte per la fabbricazione di tali prodotti;
- unità produttive da verificare;
- attività di recupero dei rifiuti impiegati per la fabbricazione dei prodotti oggetto di verifica non effettuata direttamente dall'organizzazione.

5.1 Fase 1 - Analisi strategica

IGQ procede a un esame di conformità della documentazione inviata dall'organizzazione. Se da tale esame dovessero risultare necessari degli approfondimenti, IGQ può richiedere supplementi a tale documentazione o, in casi particolari, IGQ può effettuare un incontro tecnico presso l'organizzazione per:

- approfondire l'esame della documentazione;
- pianificare in modo adeguato la verifica ispettiva.

L'organizzazione viene quindi informata delle eventuali carenze riscontrate nell'Analisi Strategica. Per procedere con la fase 2, l'organizzazione deve assicurare che:

- le non conformità rilevate da IGQ nell'Analisi Strategica siano state rimosse;
- tutte le registrazioni relative all'applicazione del sistema di determinazione dell'origine del materiale riciclato contenuto nel prodotto, siano predisposte e disponibili;
- tutte le aree e i locali coinvolti nell'attività oggetto di verifica e convalida siano accessibili al gruppo di valutazione;
- sia garantita la disponibilità di personale competente nelle aree da verificare, nonché del responsabile del sistema di determinazione dell'origine del materiale riciclato contenuto nel prodotto;
- siano messe in atto le misure necessarie affinché il gruppo di valutazione possa eseguire le verifiche in tutta sicurezza, in modo da garantire il rispetto di tutte le prescrizioni della legislazione vigente.

5.2 Fase 2 - Audit

Una volta conclusa la Fase 1, il gruppo di valutazione prende contatto con l'organizzazione per organizzare l'audit, durante il quale viene verificata la conformità dell'attività di gestione e calcolo dei contenuti di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto.

Quando il gruppo di valutazione arriva presso l'organizzazione, prima di iniziare le attività di valutazione, tiene una riunione con la Direzione o con i suoi diretti rappresentanti, allo scopo di:

- illustrare chiaramente le procedure di verifica;
- stabilire un canale ufficiale di comunicazione con la Direzione dell'organizzazione;

- chiarire eventuali dubbi rispondendo a specifiche domande;
- sottolineare l'impegno di riservatezza per quanto riguarda i dati, i processi e le procedure dei quali prende visione durante la verifica di valutazione.

L'attività di valutazione comprende:

- la verifica della conformità delle procedure predisposte dall'organizzazione e della loro completa ed efficace applicazione. Tale documentazione deve includere gli aspetti descritti al paragrafo 5.2.5 della UNI/PdR 88:2020;
- la verifica della conformità della documentazione attestante il contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto nelle materie prime, semilavorati o prodotti componenti acquistati da fornitori. Tale documentazione deve risultare conforme a quella prevista dal paragrafo 5.2.5.1 della UNI/PdR 88:2020;
- la valutazione di tutti i documenti e informazioni utilizzati per la determinazione dell'origine del materiale riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto contenuto nel prodotto, per verificare l'affidabilità dei dati riguardanti ciascuna origine e adeguata certificazione e documentazione di qualifica;
- la verifica della metodologia di calcolo del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto. In particolare che la formula applicata sia equivalente alla seguente:

$$X=(A/P)\times 100$$

il cui valore risultante sia espresso in valore percentuale. I fattori coinvolti nel calcolo e le valutazioni fatte per la predisposizione della metodologia di calcolo, devono corrispondere a quelli previsti dal paragrafo 5.2.6 della UNI/PdR 88:2020;

- la verifica della coerenza tra i valori di contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto dichiarati dall'organizzazione e quelli calcolati per ciascuna ricetta predisposta per la fabbricazione di ogni prodotto oggetto di certificazione;
- la verifica della coerenza dei valori dichiarati dall'organizzazione e attesi dalle ricette predisposte per il prodotto, con quelli ottenuti sulla produzione, tramite un confronto con quelli ricavati da una campionatura effettuata sulla produzione nel periodo di riferimento concordato. L'attività di verifica deve essere realizzata su almeno il 20% dei prodotti oggetto di verifica. Tale attività deve essere effettuata in conformità a quanto previsto dalla UNI/PdR 88:2020;
- la verifica che l'organizzazione abbia predisposto ed effettuato un autocontrollo del processo di produzione, da cui si abbia evidenza del rispetto dei lavori dichiarati del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto. Nello specifico l'organismo verifica che:
 - sia definito, documentato, implementato e mantenuto l'autocontrollo dei valori dichiarati di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto;
 - ogni prodotto oggetto dell'autocontrollo sia univocamente identificato;
 - il processo di autocontrollo sia sistematico e periodico, definito per ogni prodotto oggetto di certificazione e le evidenze siano registrate;
 - siano definiti, documentati e implementati i compiti, le responsabilità e l'autorità del personale adibito alle attività di autocontrollo;
 - siano documentati i requisiti richiesti per tutti i materiali in ingresso al processo produttivo, i flussi dei materiali garantiscano la separazione in base all'origine e il loro stoccaggio eviti ogni possibile contaminazione;
 - siano identificate e sottoposte ad adeguata manutenzione le attrezzature e gli strumenti coinvolti nel processo produttivo;
 - siano adeguatamente identificati e gestiti reclami e non conformità di processo e prodotto;
 - sia adeguatamente gestita la conservazione delle registrazioni e dei documenti, relativi ai prodotti oggetto di certificazione;
- la verifica della coerenza tra il contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto calcolato, dichiarato ed effettivamente contenuto al termine del processo di fabbricazione mediante verifica su almeno il 20% dei prodotti oggetto di verifica. Tale attività deve essere effettuata in conformità a quanto previsto dal paragrafo 5.2.8 della UNI/PdR 88:2020;

- l'analisi del rischio legato ai dati che potrebbe condurre a inesattezze rilevanti nella asserzione di riciclato;
- la valutazione della rilevanza di ogni singola inesattezza e dell'insieme delle inesattezze non rettificate, tenendo conto di ogni materiale, dichiarazione inesatta o errore tale da poter dar luogo a un'inesattezza.

Nel corso della riunione finale, il gruppo di valutazione espone le conclusioni in base ai rilievi raccolti e notifica alla Direzione, o al rappresentante della Direzione, le eventuali osservazioni e non conformità, inoltre espone la valutazione della conformità dei dati utilizzati per l'asserzione di riciclato del prodotto.

I rappresentanti dell'organizzazione possono chiedere tutti i chiarimenti necessari e, nel caso in cui non condividano i risultati della valutazione, manifestare le loro obiezioni.

I rilievi, le non conformità, le azioni correttive proposte e le eventuali obiezioni manifestate dall'organizzazione sono verbalizzate a cura del responsabile del gruppo di valutazione e presentate all'IGQ.

L'organizzazione, tramite modulistica IGQ, precisa le modalità e i tempi entro i quali si impegna ad attuare le eventuali azioni correttive per soddisfare i requisiti.

Il responsabile del gruppo di valutazione consegna quindi all'organizzazione il rapporto della verifica effettuata.

Qualora IGQ ritenesse necessario modificare una o più delle osservazioni fatte dal responsabile del gruppo di valutazione, l'organizzazione ne sarà prontamente informata per iscritto.

L'organizzazione deve dimostrare che le eventuali azioni correttive siano state tutte attuate entro i termini concordati. Se lo ritiene necessario l'IGQ può quindi procedere a una nuova verifica di valutazione, parziale o totale.

Il mancato invio o la mancata attuazione delle azioni correttive comporta la sospensione dell'iter di verifica e dell'emissione del certificato.

6 COMPETENZE DEL GRUPPO DI VERIFICA

Il gruppo di valutazione deve comprendere sempre almeno un valutatore con comprovata competenza nel settore di attività dell'organizzazione (almeno 2 anni) e con esperienza come auditor nei sistemi di gestione qualità, gestione ambientale o certificazione di prodotto (a es.: certificazioni sotto CPR), che svolge il ruolo di Responsabile della Verifica (RGVI). Nel caso in cui il gruppo sia composto da più valutatori, i membri al di fuori del RGVI devono possedere competenze come auditor di sistema di gestione o ambiente oltre a possedere adeguate conoscenze sul settore di attività dell'organizzazione e sul prodotto il cui contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto sono oggetto di verifica.

7 RIESAME

Il riesame indipendente è effettuato dal Responsabile di Schema Prodotto IGQ.

Esso consiste nella verifica della documentazione della pratica ed è volta a verificare il rispetto del presente schema in ogni fase della verifica. Il riesame è documentato tramite apposita registrazione.

8 DECISIONE DI CERTIFICAZIONE

La decisione di rilascio della certificazione è presa dalla Commissione Prodotto IGQ su proposta presentata dal Responsabile di Schema Prodotto IGQ e dopo il positivo riesame della pratica. La commissione riceve la relazione tecnica completa redatta dal gruppo di verifica, sulla base della quale esprime la sua decisione. La delibera della Commissione viene verbalizzata.

Alla riunione della Commissione Prodotto IGQ partecipa un rappresentante del Comitato Scientifico per verificare che nel processo di valutazione e delibera sia assicurata l'imparzialità.

9 RILASCIO DEL CERTIFICATO DEL CONTENUTO DI RICICLATO DEL PRODOTTO

A seguito dell'approvazione da parte della Commissione Prodotto IGQ, lo staff tecnico provvede alla redazione del certificato del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto per i prodotti oggetto di certificazione. Su richiesta dell'organizzazione e unitamente al rilascio del certificato, IGQ può predisporre un marchio di contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto. Tale marchio è stato predisposto sulla base di quanto definito dalla norma ISO 14021 e può essere utilizzato unicamente alle condizioni riportate nel "Regolamento per l'uso del marchio di certificazione IGQ di prodotto" applicabile per la tipologia di prodotto.

La certificazione può essere inoltre affiancata dal marchio UNI. Tale marchio attesta che i requisiti certificati sono concordi a quanto stabilito nella prassi di riferimento emessa da UNI e può essere utilizzato unicamente alle condizioni riportate nel "Appendice al Regolamento per l'uso del marchio di certificazione IGQ di prodotto"

Il Direttore, verificato che non sussistano impedimenti amministrativi, appone la firma digitale al certificato che viene inviato all'organizzazione.

Il certificato ha durata triennale e il suo mantenimento è subordinato al superamento delle verifiche di sorveglianza periodiche. Allo scadere dei tre anni, IGQ effettua una verifica di rinnovo, che rispetta le caratteristiche di una verifica iniziale per quel che riguarda la durata e oggetto di valutazione.

Per i certificati rilasciati a fronte di una specifica fornitura o lotto di produzione, i riferimenti devono essere univocamente riportati sul certificato. La validità è pertanto limitata solo a quello specifico lotto o fornitura.

10 VERIFICA DI SORVEGLIANZA

Il mantenimento della certificazione del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto è soggetta a una rivalutazione periodica. L'IGQ effettua una verifica presso lo stabilimento di produzione dei prodotti oggetto di certificazione ed eventualmente presso il centro di recupero (se presente) a un anno dal rilascio della prima certificazione o della precedente attività di sorveglianza. Eventuali variazioni a tale periodo devono essere richieste dall'organizzazione e approvate dall'IGQ. L'organizzazione inoltre può concordare cadenze anticipate, che devono essere approvate dall'IGQ, tali per cui sia in ogni caso si possa effettuare almeno una verifica nell'arco di 12 mesi successivi.

Scopo dell'attività di sorveglianza è verificare e valutare le variazioni intercorse nel periodo successivo alla precedente attività di verifica, in accordo a quanto previsto dal paragrafo 5.2 della UNI/PdR 88:2020. A tal fine l'organizzazione deve provvedere a inviare all'IGQ i documenti richiamati al paragrafo 5.2.1 della UNI/PdR 88:2020 che sono stati soggetti a revisione.

In particolare:

- aggiornamento della metodologia di calcolo del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto;
- calcoli predisposti dell'organizzazione per i valori dichiarati dalla stessa per i prodotti oggetto di certificazione che abbiamo subito variazioni;
- calcoli predisposti dell'organizzazione per i valori dichiarati dalla stessa per nuovi prodotti.

L'IGQ effettua una verifica con campionamento al 100% per i prodotti la cui ricetta o i valori dichiarati abbiano subito una variazione dalla precedente verifica.

L'IGQ effettua una verifica del prodotto risultante dal processo produttivo, effettuando un campionamento minimo del 20% sulla produzione per prodotti aventi ricette distinte. Tale

campionamento viene stabilito privilegiando quei prodotti che non sono stati oggetto di verifica nelle precedenti verifiche.

A seguito di tale verifica, lo staff tecnico IGQ provvede ad aggiornare il certificato ed eventuale marchio e a rimetterli per l'anno in corso, sulla base dei contenuti di riciclato rilevati.

11 VERIFICA DI PRODOTTI IMMESSI SUL MERCATO DA UN DISTRIBUTORE, IMPORTATORE O RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO

Il presente schema può applicarsi nel caso in cui la verifica del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto si applichi a un distributore, importatore o rappresentante autorizzato del prodotto e non direttamente dal fabbricante.

In tal caso, l'iter di verifica prevede:

- L'invio a IGQ da parte del distributore, importatore o rappresentante delle seguenti informazioni:
 - copia del contratto che regola gli accordi per la distribuzione del prodotto ed eventuale uso di marchi registrati;
 - dichiarazione da parte del legale rappresentante del distributore, importatore o rappresentante, che indichi che il prodotto viene distribuito sul mercato senza che sia apportata alcuna alterazione delle caratteristiche oggetto di verifica;
 - documentazione attestante una relazione biunivoca tra il prodotto realizzato dal fabbricante e quello commercializzato dal distributore, importatore o rappresentante (identificativo prodotto e nome prodotto).
- La verifica del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto a opera di IGQ secondo le seguenti metodologie:
 - il distributore, importatore o rappresentante fornisce evidenza di una certificazione del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto rilasciata al fabbricante da un organismo di certificazione, sulla base della quale IGQ svolge attività di verifica;
 - in mancanza di una certificazione come da punto precedente, il distributore, importatore o rappresentante si assume l'onere di far effettuare la verifica di certificazione presso le unità produttive del fabbricante dai quali si approvvigiona (in accordo a quanto previsto dal presente schema e UNI/PdR 88::2020).

12 CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

La conservazione di tutta la documentazione relativa a ogni certificazione, viene gestita con modalità di conservazione digitale.

I documenti disponibili solo in formato cartaceo sono trasformati in documenti digitali tramite scansione. I documenti originali in formato cartaceo sono distrutti dopo la loro digitalizzazione.

Tutti i documenti (sia quelli forniti dall'azienda che quelli elaborati da IGQ) sono racchiusi in un'unica cartella elettronica compressa (formato .zip) e tale cartella è firmata digitalmente dal Direttore con marca temporale. Tale documento viene conservato per una durata di 10 anni sul sistema informativo IGQ.